

Sommari

Massime sentenze Cassazione III sez aprile 2015

**1) Cass., Sez. 3, 1/4/2015, n. 6652 (ord.), Pres. Salmè, Rel. De Stefano
(sintesi estratta da Giovanni Fanticini)**

Liquidazione del compenso del custode - Impugnazione del provvedimento - Opposizione *ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Disciplina ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Mancanza di un termine perentorio per l'opposizione - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.*

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 34, comma 17, e 15 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, per contrasto con l'art. 76 Cost. (eccesso di delega rispetto all'art. 54, commi 1 e 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69) e, inoltre, con gli artt. 3, 24 e 111, comma 7, Cost., nella parte in cui – risultando abrogato l'inciso “entro venti giorni dalla comunicazione” contenuto nell'originario testo dell'art. 170, comma 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – non prevede più che l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice (incluso il custode giudiziario) debba essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento.

Riferimenti normativi

art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

art. 34 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

art. 3 Cost.

art. 24 Cost.

art. 76 Cost.

art. 111 Cost.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. 3, 29/1/2007, n. 1887 vedi

Cass., Sez. 6-1, 8/11/2010, n. 22709 vedi

Cass., Sez. 2, 14/6/2012, n. 9792 vedi

**2) Cass., Sez. 3, 3/4/2015, n. 6822. Pres. Salmè Est. Frasca
(sintesi estratta da Augusto Salustri)**

Opposizione agli atti esecutivi – Ricorso per cassazione – Inammissibilità per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo –

La caducazione del titolo esecutivo costituito da una condanna alle spese accessoria a sentenza di rigetto di un'opposizione a preceitto, per effetto di cassazione con rinvio di tale sentenza, comportando, ai sensi dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., la perdita di efficacia della statuizione sulle spese e, quindi, del titolo in base al quale sono stati compiuti gli atti della relativa procedura di esecuzione, determina la cessazione della materia del contendere sul giudizio di opposizione agli atti esecutivi concernente tale procedura e, quindi, sul ricorso avverso la sentenza pronunciata riguardo ad essa, del quale la Corte di cassazione sia stata investita. Ne segue che la Corte — sempre che non vi sia rinuncia al ricorso — deve rilevare la detta cessazione come fatto oggettivo incidente sull'interesse alla definizione del ricorso, il quale dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, salva la valutazione della soccombenza virtuale ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi

art. 91 cod. proc. civ.

art. 100 cod. proc. civ.

art. 336 cod. proc. civ.

art. 617 cod. proc. civ.

3) Cass. III sezione, 3 aprile 2015 n. 6833 sintesi estratta da Matteo Marini

1. Pignoramento - quota ereditaria – Titolarità – Prova – Azione interrogatoria – sufficienza – esclusione.

Nell’ipotesi in cui venga pignorata una quota di un bene caduto in successione, la prova dell’assunzione della qualità di erede in capo al debitore esecutato non può essere data dalla semplice proposizione di *actio interrogatoria* ma esclusivamente attraverso sentenza che accerti detta qualità o attraverso scrittura privata autenticata (o con sottoscrizione riconosciuta) o atto pubblico che testimoni l’assunzione di detta qualità.

Riferimenti normativi

Art. 492 cod. proc. civ.

Art. 476 doc. civ.

Art. 481 cod. civ.

2. Pignoramento - quota ereditaria – titolarità – prova – accertamento – termine.

La titolarità in capo all’esecutato di quota ereditaria di un bene deve essere verificata d’ufficio dal giudice non oltre la udienza per disporre la vendita.

Riferimenti normativi

Art. 492 cod. proc. civ.

Art. 569 cod. proc. civ.

3. Pignoramento – quota bene immobile – mancata esatta indicazione – nota trascrizione – nullità – esclusione.

L’eventuale insufficiente e/o mancata indicazione nell’atto di pignoramento della quota oggetto del pignoramento non determina la nullità di esso ove tale indicazione possa essere desunta dalla nota di trascrizione in virtù di principio di reciproca integrazione dei due atti.

Riferimenti normativi

Art. 492 cod. proc. civ.

Art. 157 cod. proc. civ.

4) Cass., Sez. 3, 3/4/2015, n. 6834. Pres. Salmè Est. De Stefano

(sintesi estratta da Egidio de Leone)

Opposizione agli atti esecutivi – Termine di decadenza – Casi di deroga - Decreto di trasferimento – bene estraneo al processo esecutivo - Esclusione.

Il termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi è derogabile solo in presenza di situazioni invalidanti che impediscono che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori. Tali situazioni invalidanti sono quelle derivanti da vizi intrinseci dell'atto o della struttura stessa di questo ed attinenti cioè - in concreto - a rilevanti profili formali, ovvero a presupposti indefettibili dell'esecuzione (quali la riferibilità degli atti di impulso al creditore utilmente rappresentato), ma non si è mai estesa la propagazione anche di altri tipi di nullità per così dire sostanziali, prima fra le quali quelle relative all'oggetto dell'atto. (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza che aveva ritenuto svincolata dal rispetto del termine di decadenza l'opposizione agli atti esecutivi dispiegata contro il decreto di trasferimento, anche se con essa si faccia valere l'illegittima estensione del suo oggetto ad un bene che si lamenta estraneo al processo esecutivo in quanto non contenuto nel pignoramento.)

Riferimenti normativi

art. 617 cod. proc. civ.

art. 586 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. U, 02/7/2012, n. 11066

conf.

Cass., Sez. 3, 31/10/2014, n. 2359

conf.

5) Cass., Sez. 3, 3/4/2015, n. 6835. Pres. Salmè Est. Barreca (Massima Ufficiale)

Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - In Genere - Pignoramento presso terzi - Intimazione al terzo ex art. 543, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. - Provenienza dall'ufficiale giudiziario e non dal creditore - Conseguenze - Inesistenza o nullità dell'atto - Esclusione - Sua irregolarità – Sussistenza

In tema di espropriazione forzata, è solo irregolare, e non affetto da inesistenza o nullità, l'atto di pignoramento presso terzi in cui l'intimazione al terzo pignorato di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o delle cose da lui dovute al debitore esecutato appaia proveniente dall'ufficiale giudiziario, richiesto di effettuare il pignoramento, piuttosto che dal creditore pignorante, tenutovi ex art. 543, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi:

art. 156 cod. proc. civ.

art. 492 cod. proc. civ.

art. 543 comma 2, n. 2), cod. proc. civ.

art. 546 cod. proc. civ

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. 3, 21/06/1995, n. 7019 vedi

Cass., Sez. 3, 30/01/2009, n. 2473 vedi

6) Cass.6836

7) Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-04-2015, n. 6837

sintesi estratta da Gianna Boccuni

Integrale soddisfazione del credito - pretesa estinzione per rinunzia del processo esecutivo – dedotta nullità della vendita forzata – infondatezza

Il giudice dell'esecuzione non può dichiarare estinto il processo esecutivo se manca un atto formale di rinuncia da parte del creditore, munito di valido titolo esecutivo, anche se questi sia stato integralmente soddisfatto. Gli atti esecutivi compiuti dopo l'integrale soddisfacimento del credito non sono affetti da invalidità né da inefficacia, potendo tutt'al più rilevare ai fini della responsabilità processuale aggravata del creditore procedente ai sensi [dell'art. 96 c.p.c.](#), comma 2. Se vuole impedire che il processo esecutivo prosegua in mancanza di formale rinuncia da parte del creditore soddisfatto, il debitore esecutato deve proporre un'opposizione all'esecuzione contestando il diritto di quest'ultimo di agire in executivis. In mancanza, il processo esecutivo prosegue legittimamente.

Riferimenti normativi

art. 96, comma 2, cod. proc. civ.

art. 615 cod. proc. civ.

art. 629 cod. proc. civ.

art. 630 cod. proc. civ.

art. 632 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass. civ. Sez. III, 13/02/1993, n. 1826

Cass. civ. Sez. III, 11/06/1987, n. 5086

8) Cass., Sez. 3, 3/4/2015, n. 6840

sintesi estratta da Sergio Rossetti

**Mancata previa notifica titolo e preceitto – qualificazione – opposizione agli atti esecutivi.
Estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo – opposizione agli atti esecutivi – cessazione della materia del contendere.**

Caducazione del titolo – opposizione agli atti esecutivi – autonomia del giudizio – interesse – soccombenza virtuale e spese - sussiste.

Responsabilità aggrava – caducazione o insussistenza originaria del titolo – proposizione – avanti al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi – esclusione.

L'opposizione incentrata sulla mancata previa notifica di titolo e preceitto deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, siccome incidente non già sul diritto del procedente ad agire in via esecutiva, ma solo sulle modalità di instaurazione e sviluppo della relativa procedura. Neppure il fatto sopravvenuto della caducazione del titolo può mutare tale qualificazione, atteso che questa ultima va operata, per le opposizioni agli atti esecutivi, con riferimento al *thema decidendum* cristallizzato nel ricorso.

In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo, cessa la materia del contendere e viene meno l'interesse alla decisione sull'opposizione agli atti esecutivi proposta.

Per la differenza ontologica tra estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo e suo integrale travolgimento per caducazione del titolo, l'interesse alla definizione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, che con riguardo al titolo esecutivo poi caducato sia stata proposta, non viene meno tenuto conto dell'autonoma rilevanza di tale ultimo giudizio e delle necessità di verifica della fondatezza o meno della opposizione anche ai fini del regolamento delle spese processuali.

La richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., per l'inizio o il compimento dell'esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta, a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, può essere proposta soltanto al giudice del giudizio di merito nel quale il titolo esecutivo si è formato, ovvero dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione e non davanti al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi

- art. 96 cod. proc. civ.
- art. 100 cod. proc. civ.
- art. 479 cod. proc. civ.
- art. 617 cod. proc. civ.
- art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Conformi: Cass., Sez. 3, 7/8/2013, n. 18761, Cass., Sez. 3, 14/10/1992, n. 11206; Cass., Sez. 3, 29/7/1986, n. 4848.

Conformi: Cass., Sez. 3, 10/7/2014, n. 15761; Cass., Sez. 3, 24/2/2011, n. 4498; Cass., Sez. 3, 16/11/2005, n. 23084

Conformi: Cass., Sez. 3, 8/4/1981, n. 2019; Cass., Sez. 3, 2/7/1991, n. 7256; Cass., 11/10/2007, n. 21323

Conformi: Cass., Sez. 3, 23/1/2013, n. 1590.

9) Cass., Sez. 3, 3/4/2015, n. 6841

sintesi estratta da Roberta Picardi

Opposizione a preceitto – Omessa rinnovazione ipoteca – estinzione garanzia reale – diritto di procedere nei confronti del terzo acquirente di bene ipotecato -Insussitenza – Fattispecie.

La mancata rinnovazione dell'ipoteca comporta, allo spirare del termine ventennale, la sua estinzione, qual che sia il soggetto tenuto alla rinnovazione.

In tema di esecuzione forzata promossa dal creditore ipotecario in danno del terzo acquirente del bene ipotecato, l'estinzione della garanzia reale (nella specie, per mancato rinnovo nel termine ventennale previsto dalla legge) comporta il venir meno del diritto del creditore ipotecario a procedere, ai sensi dell'art. 2808 c.c., ad esecuzione forzata in danno del terzo acquirente (non obbligato personalmente nei suoi confronti) di un bene ormai libero da vincoli di garanzia.

L'effetto dell'iscrizione ipotecaria cessa, ai sensi dell'art. 2847 cod. civ., se questa non è rinnovata prima della scadenza del termine di venti anni dalla sua data, anche nel corso della procedura esecutiva individuale e fino alla pronunzia del decreto di trasferimento del bene ipotecato, non comportando la trascrizione del pignoramento e la pendenza della procedura esecutiva individuale (a differenza di quanto accade a seguito della dichiarazione di fallimento), alcun effetto interruttivo del corso del termine ventennale dell'art. 2847 cod. civ., che non è un termine di prescrizione, in quanto non è collegato all'esercizio di un diritto, bensì costituisce un termine di decadenza, perché funzionale ad un adempimento pubblicitario.

Il rapporto tra titolo esecutivo e titolo c.d. ipotecario, nonché tra diritto di credito e diritto di garanzia, è chiaramente regolato dall'ordinamento nel senso che le vicende modificate o estintive dell'uno non sempre si ripercuotono sull'altro; in particolare, l'estinzione dell'efficacia dell'iscrizione ipotecaria non riguarda né il diritto di credito né la garanzia ipotecaria, ma soltanto gli effetti dell'opponibilità *erga omnes* dell'ipoteca (fattispecie relativa ad una opposizione a preceitto di pagamento proposta dal terzo acquirente di bene ipotecato, che ha eccepito la estinzione della ipoteca per mancata rinnovazione della iscrizione prima del decorso del termine ventennale, cui nella specie, era tenuto il Conservatore, secondo quanto disposto dagli abrogati artt. 19 del T.U. 646 del 1905 e 4 del D.P.R. n. 7 del 1976).

Riferimenti normativi

art. 19 del R.D. n. 646 del 1905

art. 2847 cod. civ.

art. 2878 cod. civ.

Precedenti giurisprudenziali conformi

Cass., Sez.3, 12.3.2014, n.5628

Cass., Sez. 3, 14.5.2012, n. 7498

Cass., Sez.3, 5.2.2014, n. 2610

Cass., Sez. 1, 1.4.2011, n. 7570

10)Cass., Sez. 3, 3/4/2015, n. 6842

sintesi estratta da Andrea Mereu

Responsabilità patrimoniale – Cause di prelazione - Privilegi – Generali sui mobili – Retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane – Imprenditore agricolo – Spettanza – Esclusione.

Responsabilità patrimoniale – Cause di prelazione - Privilegi – Generali sui mobili – Retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane - Coltivatore diretto - Qualifica - Riconoscimento - Presupposti - Normativa codicistica (art. 1647 e 2083 cod. civ.) - Riferimento esclusivo – Necessità.

Responsabilità patrimoniale – Cause di prelazione - Privilegi – Generali sui mobili – Retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane - Coltivatore diretto - Qualifica - Riconoscimento - Presupposti – Prevalenza lavoro proprio e dei familiari.

Il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 4 cod. civ. spetta al coltivatore diretto, e non all'imprenditore agricolo così come definito dall'art. 2135 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Ai fini del riconoscimento del privilegio, la qualifica di "coltivatore diretto" va desunta dalla disciplina codicistica di cui agli artt. 1647 e 2083 cod. civ., così che l'elemento qualificante va rinvenuto nella coltivazione del fondo da parte del titolare con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, dovendosi individuare il requisito della "prevalenza" in base al rapporto tra forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza/lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia a prescindere dall'apporto di mezzi meccanici.

La coltivazione del fondo è compatibile l'attività di allevamento di bestiame soltanto a condizione che quest'ultima si presenti in stretto collegamento funzionale con il fondo, che tragga, cioè, occasione e sviluppo dallo sfruttamento del fondo agricolo.

Riferimenti normativi

art. 1647 cod. civ.

art. 2083 cod. civ.

art. 2135 cod. civ.

art. 2751 *bis* n. 4 cod. civ.

d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 art. 1

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. 1, 17/06/1999, n. 6002 vedi

Cass., Sez. 1, 17/07/2003, n. 11176 vedi

11) Cass., Sez. 3, 3/4/2015, n. 6843

sintesi estratta da Valerio Colandrea

Esecuzione forzata – Mobiliare – Presso Terzi – Dichiarazione del Terzo Incompleta e/o Mendace – Pagamento da parte del Terzo – Illecito Aquiliano – Configurabilità – Danno Risarcibile – Onere della Prova.

Nell'espropriazione mobiliare presso terzi, la condotta del terzo pignorato il quale renda una dichiarazione incompleta e/o mendace e proceda al pagamento in favore dell'esecutato in pendenza del pignoramento dà luogo alla responsabilità per illecito aquiliano per lesione del credito altrui a norma dell'art. 2043 cod. civ., in ragione del dovere di collaborazione nell'interesse della giustizia che sussiste a carico del terzo quale ausiliario del giudice, fermo restando che incombe sul soggetto che si assume danneggiato dalla condotta illecita altrui l'onere della prova non solo della condotta e del dolo o della colpa dell'autore dell'illecito, ma anche della sussistenza e dell'ammontare del danno da risarcire.

Riferimenti normativi

art. 546 cod. proc. civ.

art. 547 cod. proc. civ.

art. 2043 cod. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. U, 18/12/1987, n. 9407 conf.

12) Cass., Sez. 3, 3/4/2015, n. 6844 Pres. Russo Est. Barreca (sintesi estratta da Carlo Boerci)

Opposizione agli atti esecutivi – Sopravvenuta revoca del provvedimento opposto ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ. – Ammissibilità – Interesse a proseguire l'opposizione

In tema di esecuzione forzata, il potere del giudice dell'esecuzione di revocare i propri provvedimenti, ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., concorre con quello delle parti di impugnarli con opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che, qualora, proposta tale opposizione, il giudice revochi l'ordinanza opposta, l'opponente perde interesse all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione finalizzato alla rimozione del provvedimento stesso. (Nel caso di specie, la S.C. ha negato l'interesse del debitore esecutato a proseguire nell'opposizione agli atti esecutivi avverso una prima ordinanza dichiarativa dell'impignorabilità del credito, atteso che il giudice dell'esecuzione, con successiva ordinanza adottata ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., aveva assegnato il credito pignorato, così andando ben oltre l'adozione di provvedimenti indilazionabili ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ. e pronunciandosi sulla domanda del creditore con provvedimento correttivo e perciò a carattere definitivo.)

Riferimenti normativi

art. 487 cod. proc. civ.

art. 618 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. 3, 6/12/2011, n. 26185 (conf.)

Processo esecutivo - Opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso ordinanza di cui all'art. 495 cod. proc. civ. o controversia distributiva ex art. 512 cod. proc. civ. - Giudicato sull'ammontare e sull'esistenza del medesimo credito tra le stesse parti - Conseguenze - Fattispecie.

Il giudicato sull'esistenza e l'ammontare dei crediti in ragione dei quali effettuare la distribuzione del ricavato, sia se scaturito da un'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza di cui all'art. 495 cod. proc. civ., sia se derivato da una controversia distributiva ex art. 512 cod. proc. civ. (tanto nel testo originario, applicabile "ratione temporis", che in quello novellato dall'art. 2, comma 3, lett. e], n. 9, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sempre che, peraltro, in tale seconda ipotesi, sia stata proposta l'impugnazione "nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ." contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che abbia risolto la menzionata controversia) - rimedi concorrenti la cui scelta è riservata all'interessato - preclude ogni altro accertamento, in ambito esecutivo, in merito allo stesso credito tra le medesime parti (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, rilevando la sopravvenuta formazione del giudicato in una controversia instaurata ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., nella formulazione originaria, aveva ritenuto improcedibile l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta, benché anteriormente alla suddetta controversia, contro l'ordinanza ex art. 495 cod. proc. civ. avente ad oggetto il medesimo credito tra le stesse parti).

Riferimenti normativi

artt. 495 cod. proc. civ., 512 cod. proc. civ. (nel testo attuale come introdotto dal d.l. 35/05 conv. in l. 80/05 e nel testo originario), 617 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass. Sez. III, 24/3/11 n. 6733 *conf.*

Cass., Sez. III 28/9/2009 n. 20733 *vedi*

Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – motivi del ricorso – nullità della sentenza o del procedimento – interesse tutelato – eliminazione del concreto interesse tutelato – conseguenze – fattispecie su interesse ad opporsi a procedura esecutiva presso terzi, dichiarata improcedibile, attesa la dichiarazione negativa del terzo – insussistenza

In materia di impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, si desume il principio secondo cui la denuncia di vizi dell'attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa, concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che l'annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorché nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (Cass. 7 febbraio 2011, n. 3024; Cass. 23 febbraio 2010 n. 4340) (Nella specie, veniva dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto avverso una sentenza resa dal Tribunale di Bologna in un giudizio di opposizione esecutiva, relativa ad un procedimento presso terzi, conclusosi con dichiarazione di improcedibilità, attesa la dichiarazione negativa resa dai terzi pignoranti).

Riferimenti normativi

Art. 100 cod. proc. civ.

Art. 617 cod. proc. civ.

Art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011 vedi

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4340 del 23/02/2010 vedi

15)Cass.7075

Pendenza di giudizi diversi dinanzi a magistrati dello stesso ufficio giudiziario - Litispendenza - Esclusione

Non sussiste litispendenza tra due cause proposte dinanzi a magistrati diversi facenti parte di uno stesso ufficio giudiziario in quanto la litispendenza presuppone che esistano due cause e che le stesse siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi

riferimenti normativi: cod. proc. civ. art. 39

precedenti:

Cass. sez. 6, 24/7/2013;

Cass., ord. 23/9/2013, n. 21761;

Cass., S.U., 12/12/2013, n. 27846

Cessazione della materia del contendere - decisione nel merito - contrasto di giudicati - esclusione

Non sussiste contrasto di giudicati tra una causa che dichiara la cessazione della materia del contendere - che è una presa d'atto della mancanza di interesse delle parti ad una decisione nel merito - ed una causa che si conclude con una decisione nel merito

riferimenti normativi: cod. proc. civ. art. 324

precedenti: Cass. Sez. 3, 4/6/2009 n. 12887; Cass. Sez. L, 25/03/2010, n. 7185; Cass. Sez.

3, 24/02/2015 n. 3598;

Ingiustificata pluralità di esecuzioni - abuso di strumenti di esecuzione - sussistenza - principio di correttezza e buona fede - violazione - sussistenza

Il principio di correttezza e buona fede deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto, ma anche nell'eventuale fase patologica del rapporto, per cui deve ritenersi illegittima, anche per violazione del principio del giusto processo, l'esecuzione intrapresa allorché il creditore sia già stato destinatario di una ordinanza di assegnazione integralmente satisfattiva e non deduca la mancata ottemperanza da parte del destinatario dell'ordinanza stessa

riferimenti normativi Cost. art. 111

cod. civ. art. 1175

cod. civ. art. 1375

cod. proc. civ. art. 552

precedenti: Cass., S.U., 15/11/2007 n. 23726;

Cass., sez. 2, 28/4/2011 n. 2488

Cass., sez. L, 15/3/2013 n. 6664;

17) Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7104 del 09/04/2015 (Rv. 635107) massima ufficiale

Presidente: Salme' G. Estensore: Frasca R. Relatore: Frasca R. P.M. Carestia A. (Diff.)

Cassa Risparmio Ferrara Spa (*Belvederi L. ed altro*) contro Emil Banca Credito Coop Soc Coop ed altri

(Rigetta, Trib. Ferrara, 27/09/2012)

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 036 DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE - Sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Scambio di comparse conclusionali in luogo della discussione orale della causa - Nullità - Mancata tempestiva deduzione nel corso dell'udienza in cui la stessa sia stata pronunciata - Sanatoria ex art. 157, terzo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Conseguenze in tema di impugnazione.

La sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la cui pronuncia - sebbene avvenuta all'esito di udienza all'uopo appositamente fissata - non sia stata preceduta dalla discussione orale delle parti, bensì dallo scambio di comparse conclusionali (senza, peraltro, che il giudice abbia neppure esplicitato che tale adempimento dovesse intendersi, quantunque irruzialmente, sostitutivo della discussione), è affetta da nullità, destinata tuttavia a sanarsi se non tempestivamente eccepita nel corso dell'udienza in cui la sentenza sia stata pronunciata, donde la necessità del rigetto dell'impugnazione al riguardo proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 157
Cod. Proc. Civ. art. 161
Cod. Proc. Civ. art. 190
Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6205 del 2009 Rv. 607208

Ulteriori principi di diritto richiamati nella sentenza: sintesi estratta da Paolo De Paola

- «In presenza di una comunicazione di cancelleria eseguita a mezzo telefax, ai sensi dell'art. 136, terzo comma, cod. proc. civ., l'attestato del cancelliere, da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario, è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, salvo che il destinatario fornisca elementi idonei a fornire la prova del mancato o incompleto ricevimento» (Cass. n. 5168 del 2012)

- <<Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di

una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono

prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.» (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).

18)Cass.7106

Intervento creditore - Contestazione ritualità in sede distributiva – Tempestività – Sussistenza – Condizione

Ove non sia già insorta in precedenza e ad impulso di altri soggetti del processo esecutivo controversia al riguardo, dà luogo ad una controversia distributiva la contestazione del creditore precedente - o interventore titolato od equiparato – della ritualità dell'intervento di altro creditore, in quanto relativo a credito non oggetto di titolo esecutivo, né sorretto da alcuno degli altri presupposti processuali speciali di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 499 cod. proc. civ.; come tale, ove non sia insorta in precedenza e ad impulso di altri tra i soggetti del processo esecutivo controversia al riguardo, tale contestazione da parte del creditore precedente - o interventore titolato od equiparato – non è soggetta al termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ. con decorrenza dalla data di dispiegamento o di conoscenza dell'intervento.

Riferimenti normativi

Art. 499 c.p.c.

Art. 510 c.p.c.

Art. 617 c.p.c.

Precedenti giurisprudenziali

Cass. 7556 del 2011

20) Cass.7108 Cass. civ. Sez. III, 09-04-2015, n. 7108 (rv. 634824)

Haustell International S.r.l. c. Cassa di Risparmio di Firenze e altri

ESECUZIONE FORZATA Opposizione all'esecuzione in genere

ESECUZIONE FORZATA - Opposizioni - In genere - Opposizioni distributiva ed all'esecuzione - Differenze - Utilizzabilità già del rimedio ex art. 615 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni

La previsione del rimedio dell'opposizione distributiva, ex *art. 512 cod. proc. civ.*, non esclude - anche anteriormente alla novella di cui al *d.l. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 2005, n. 80* - che il debitore esecutato, il quale contesti l'esistenza o anche solo l'ammontare del credito di un creditore intervenuto, di cui si presume l'ammissione alla distribuzione, possa tutelarsi anche prima della suddetta fase attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui *all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.*, sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'"an" od il "quantum" di uno o più tra detti crediti, né rileva che, successivamente alla proposizione della relativa opposizione, il naturale sviluppo della procedura ne comporti il transito alla fase della distribuzione della somma ricavata, comprensiva anche di quanto ritualmente versato a seguito di ordinanza ammissiva di conversione. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 19/01/2012)

FONTI

CED Cassazione, 2015

Con riferimento alla ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, occorre sempre fare riferimento, in ossequio a fondamentali principi di diritto processuale, al momento in cui la domanda è stata proposta e deve comunque certo ritenersi persistente l'interesse alla prosecuzione dell'opposizione medesima perfino in caso di estinzione del processo esecutivo (o di sua chiusura anticipata, a differenza delle opposizioni ad atti esecutivi e tranne il solo caso in cui l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. riguardi la pignorabilità dei beni). (sintesi estratta da Martino Casavola)

L'opposizione all'esecuzione non può ritenersi preclusa dalla circostanza che il credito oggetto di integrale contestazione sia quello azionato da un interventore, anzichè dal procedente, non scorgendosi alcuna ratio di diversificare, comprimendole e rendendole anzi in concreto malagevoli mercè imposizione di termini perentori o di preclusioni ricavate dal sistema, le facoltà di contestazione del debitore, nonostante l'omogeneità (con l'azionamento in via principale) dell'esito

finale della pur differente modalità di aggressione propria dell'intervento, esito pur sempre consistente in una opportunità satisfattiva uguale a quella del creditore precedente.

(Nella fattispecie, il Tribunale di Firenze, con sentenza confermata dalla Corte di Appello, aveva ritenuto inammissibile l'opposizione all'esecuzione per essere la procedura esecutiva pervenuta alla fase della distribuzione).

Riferimenti normativi

art. 512 c.p.c.

art. 615 c.p.c.

Precedenti giurisprudenziali.

Cass. 11.12.2012 n. 22642 vedi

Cass. 10.7.2014 n. 15761 vedi

21) Cass., Sez. 3, 9/4/2015, n. 7109. Pres Salmè Est. De Stefano (sintesi estratta da Maria Cristina Lapi)

Processo esecutivo - Sospensione - Termine per la riassunzione - Decorrenza – Irrilevanza istranza di revoca del provvedimento di estinzione

Il termine per la riassunzione del processo esecutivo stabilito dall'art. 627 cpc decorre con la pronuncia del provvedimento che comporti il venir meno della causa di sospensione, anche se reso solo in primo grado, purché non impugnato; un'istranza di revoca – quand'anche accolta, sia pure con provvedimento assoggettato ad impugnazione - non può ritenersi a quei fini formale impugnazione, solo a quest'ultima conseguendo l'effetto sospensivo dell'insorgenza del potere di riassumere.

(Nel caso di specie, la Corte ha affermato tale principio pur avendo dichiarato inammissibile la relativa doglianza in quanto non attinta da valida censura; non è stata esaminata la questione riguardante gli effetti dell'estinzione della procedura esattoriale in cui si è convertita quella ordinaria, perchè, nella fattispecie in esame, non avrebbe potuto produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza gravata, essendo stata dichiarata inammissibile la censura, logicamente pregiudiziale, relativa alla dichiarata tardività della riassunzione in rapporto alla ordinanza di estinzione).

Riferimenti normativi

art. 627 cod. proc. civ.

art. 630 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

22) Cass., Sez. 3, 9/4/2015, n. 7111. Presidente: Salmè. Estensore: Rubino (sintesi estratta da Maria Ludovica Russo)

Ordinanza definitiva di rigetto dell'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. - impugnabile mediante appello– opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - inammissibilità – fondamento.

Avverso un'ordinanza definitiva di rigetto che - decidendo in via definitiva su di un'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. - abbia valore di sentenza, è proponibile il rimedio dell'appello e non l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (in concreto, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 617 cod. proc. civ., in cui il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, in quanto proposta avverso un'ordinanza, emessa in fase sommaria, contenente una statuizione definitiva sulla proposta opposizione ex art. 619 cod. proc. civile ed in cui non era stato dato termine per il merito)

Riferimenti normativi

art. 616 cod. proc. civ.

art. 617 cod. proc. civ.

art. 619 cod. Proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Non si rinvengono precedenti specifici sul punto.

Ma vedi Cassazione civile sez. VI 04/03/2014 n. 5060 (in tema di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di rigetto dell'opposizione di terzo che non ha provveduto a fissare il termine per l'instaurazione del giudizio di merito) .

**23) Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7112 del 9/4/2015 Pres. Salmè, est. Rubino
(sintesi estratta da Arianna De Martino)**

Inammissibilità dell'appello - Mancato rilievo da parte del giudice del merito - Rilevabilità d'ufficio in fase di legittimità – Configurabilità

Sentenza su opposizione all'esecuzione - Impugnazione - Art. 616, come novellato dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 - Eccezione d'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza

È rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, anche se non rilevata dal giudice del gravame, l'inammissibilità dell'appello avverso sentenza in materia di opposizione all'esecuzione pronunciata nel periodo (dal 1° marzo 2006 al 4 luglio 2009) in cui tali sentenze, per le modifiche introdotte con la legge n. 52 del 2006 all'art. 616 c.p.c., non erano appellabili, trattandosi di rilevare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado non impugnata tempestivamente dinanzi al giudice competente.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616 c.p.c. (nel testo *vigente dal 1° marzo 2006 al 4 luglio 2009*) laddove stabilisce la non impugnabilità della sentenza pronunciata sull'opposizione all'esecuzione, non sussistendo violazione né dell'art. 3 Cost.-attesa la specificità della materia nella quale la presenza di un titolo a monte, di natura giudiziale o negoziale, è ragione per la prospettata disparità di trattamento rispetto a situazioni creditorie prive di analogo presupposto- né in relazione all'art. 24 Cost., poiché il diritto di difesa non è garantito per tutte le articolazioni del processo previste dall'ordinamento, in quanto l'unico limite imposto al legislatore ordinario è costituito dal settimo comma dell'art. 111 Cost. il quale mira a garantire per ogni sentenza, e per ogni provvedimento sulla libertà personale, la possibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge, ma non anche il doppio grado del giudizio di merito.

Disposizioni normative

Art. 3, 24, 111 Cost

Art. 616 c.p.c.

Precedenti giurisprudenziali

Cass. n. 25209 del 2014 vedi

Cass. n. 976 del 2008 vedi

Opposizione esecutiva – Transazione in corso di causa – Interpretazione come novativa – Conseguenze.

Ai fini dell'accertamento della natura novativa della transazione con cui le parti hanno regolato i rapporti scaturiti da una sentenza di condanna alla realizzazione di opere sul confine tra le loro proprietà, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento al diverso contenuto degli accordi transattivi rispetto a quanto statuito nella sentenza ed alla inequivoca volontà delle parti di non ritenersi più tenuti ad eseguire la precedente sentenza; tale accertamento ben può essere condotto ricorrendo al solo criterio dell'interpretazione letterale del contratto, che costituisce canone ermeneutico prioritario rispetto agli altri (nella specie, l'accertamento in ordine al carattere novativo della transazione era stato operato nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento, da parte della Suprema Corte, della sentenza di appello che aveva confermato la sentenza di primo grado, la quale aveva accolto l'opposizione all'esecuzione fondata sull'effetto estintivo della esecutività della sentenza derivante da una sopravvenuta transazione).

Riferimenti normativi

art. 1362 cod. civ.

art. 1965 cod. civ.

art. 615 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. 3, 11/03/2014, n. 5595 vedi

Cass., Sez. 5, 23/4/2010, n. 9786 vedi

25) Cass.7114

26) Cass., Sez. 3, 9/4/2015, n. 7116. Pres. Salmè, Est. Barreca

(sintesi estratta da Alessandra Mirabelli)

Esecuzione - Ordinanza ex art. 510 cod. proc. civ. - Effetti - Mancata sospensione della distribuzione - Carenza di interesse alla controversia distributiva - Esclusione.

Sebbene l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione procede alla distribuzione del ricavato abbia un effetto preclusivo assimilabile al giudicato, tale effetto si produce solo in quanto il debitore o altra parte del processo non si sia avvalso dei rimedi endoesecutivi per mettere in discussione l'accertamento, pur sommario, effettuato dal giudice. Ne consegue che permane l'interesse del creditore, cha abbia introdotto una controversia distributiva, all'impugnazione della sentenza che ha rigettato la sua opposizione, anche se frattanto si sia proceduto al riparto del ricavato in base al progetto di distribuzione opposto.

Riferimenti normativi

art. 100 cod. proc. civ.

art. 510 cod. proc. civ.

art. 512 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass. Sez. 3, 09/04/2003 n. 5580 vedi

Cass., Sez. 3, 14/07/2009 n. 16369 vedi

Cass., Sez. 3, 9/4/2015, n. 7116. Pres. Salmè, Est. Barreca

(sintesi estratta da Alessandra Mirabelli)

Esecuzione - Controversia distributiva - Privilegio dell'impresa artigiana ai sensi dell'art. 2751 - bis, n. 5, cod. civ. – Onere della prova - Iscrizione nell'albo delle imprese artigiane - Efficacia costituiva del privilegio - Esclusione.

In applicazione dell'art. 2697 cod. civ. sul creditore che in sede di distribuzione del ricavato dell'espropriazione chiede il riconoscimento di un privilegio generale sui mobili grava l'onere di dimostrarne i presupposti di fatto: in particolare, ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis, n.5 cod. civ. (nel testo anteriore alla modifica attuata con l'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 2012) la nozione di impresa artigiana deve essere ricavata alla luce dei criteri fissati in via generale dall'art. 2083 cod. civ., i quali valgono nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge n. 443 del 1985 risultano necessari per fruire delle provvidenza previste dalla legislazione (regionale) di sostegno, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi dell'art. 5 della ricordata legge speciale, pur avendo natura costitutiva, nei limiti sopra indicati, non spiega alcuna influenza, "ex se" - neppure quale presunzione "iuris tantum" della natura artigiana dell'impresa (sulla base di tale principio la Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello secondo cui gravava sul creditore, che rivendicava il riconoscimento del privilegio, l'onere di provarne il fatto costitutivo, quale la natura artigiana dell'impresa, mediante elementi di fatto ulteriori rispetto all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge n. 443 del 1985).

Riferimenti normativi

art. 512 cod. proc. civ.

art. 2697 cod. civ.

art. 2751 bis, n.5 cod. civ.

art. 2083 cod. civ.

art. 5 l. 8 agosto 1985, n. 443

Precedenti giurisprudenziali

Cass. Sez. 1, 27/06/2005 n. 13758 vedi

Cass. Sez. 1, 06/10/2005 n. 19508 conf.

Cass., Sez. 1, 04/07/2012 n. 11154 vedi

27) Cass. Sez. 3, Sentenza n. [7117](#) del 09/04/2015 (Rv. 635094) massima ufficiale

Presidente: Salme' G. Estensore: Barreca GL. Relatore: Barreca GL. P.M. Carestia A. (Conf.)

Fondazione Mediterranea Terina Onlus (*Moricca A. ed altro*) contro Curatela Fallimentare Infoteam Srl

(Rigetta, Trib. Lamezia Terme, 01/02/2011)

079 ESECUZIONE FORZATA - 151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - Giudizio di merito - Atto introduttivo - Forma propria del rito previsto per la trattazione dell'opposizione - Necessità - Giudizio da introdursi con citazione - Atto diverso nella forma ma corrispondente nel contenuto - Idoneità.

In materia di opposizione agli atti esecutivi, sebbene l'introduzione della fase di merito del giudizio - da compiersi nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ. - debba avvenire con atto recante forma consona al rito previsto per la trattazione dell'opposizione, allorché questa richieda l'adozione di un atto di citazione, può ritenersi idoneo allo scopo - in ossequio al principio dell'equipollenza degli atti - anche un atto diverso nella forma, purché contenente tutti gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, cod. proc. civ. (nella specie, la comparsa di risposta integrata con il provvedimento del giudice dell'esecuzione con cui si fissava non solo il termine per notificare, ma anche la data dell'udienza di trattazione).

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.](#)

Massime precedenti Vedi: [N. 19264 del 2012 Rv. 624337](#)

Sez. 3, Sentenza n. [7117](#) del 09/04/2015 (Rv. 635095)

Presidente: Salme' G. Estensore: Barreca GL. Relatore: Barreca GL. P.M. Carestia A. (Conf.)

Fondazione Mediterranea Terina Onlus (*Moricca A. ed altro*) contro Curatela Fallimentare Infoteam Srl

(Rigetta, Trib. Lamezia Terme, 01/02/2011)

079 ESECUZIONE FORZATA - 151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - Giudizio bifasico, ma a struttura unitaria - Conseguenze - Procura rilasciata al difensore - Presunzione di conferimento per entrambe le fasi di giudizio - Sussistenza - Condizioni.

Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come disciplinato dagli artt. 618 cod. proc. civ. e 185 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), sebbene diviso in due fasi, presenta struttura unitaria, stante il collegamento tra la fase, eventuale, di merito e quella sommaria, di talché la procura rilasciata al difensore per l'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione deve intendersi conferita anche per il successivo giudizio di merito, in mancanza di una diversa esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria.

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 83](#)

[CORTE COST.](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 617](#)

[CORTE COST.](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 618](#)

[CORTE COST.](#)

[Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 185](#)

[Legge 24/02/2006 num. 52](#)

[CORTE COST.](#)

28) Cass., Sez. 3, 9/4/2015 , n. 7118 Pres. Salmè Est. Barreca

(sintesi estratta da Maria Iannone)

Opposizione a preceitto - Esecuzione di obblighi di fare - Titolo - Interpretazione - Valutazione di fatto - Sindacato di legittimità - Esclusione.

In tema di opposizione a preceitto, l'interpretazione del titolo esecutivo, nella specie una ordinanza resa dal Tribunale e posta a fondamento di una esecuzione di obblighi di fare, così come in tema di interpretazione del contratto, è stato affermato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice all'atto da interpretare non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, non potendo il sindacato della Corte di cassazione investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, al quale è esclusivamente riservata l'indagine ermeneutica. In proposito, è stato ribadito che l'interpretazione del titolo esecutivo, compiuta dal giudice dell'opposizione a preceitto o all'esecuzione, si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità (Nella specie, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso reputando che il ricorrente si fosse limitato a lamentare il diverso risultato interpretativo del titolo esecutivo compiuto nella decisione impugnata rispetto a quella di prime cure, invocando la soluzione ermeneutica resa nel precedente grado, in quanto a sé favorevole).

Riferimenti normativi

art. 612 cod. proc. civ.

Art. 330 cod. Proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., 21 aprile 2005 n. 8372

Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178

Cass., 9 agosto 2007, n. 17482

Cass., 3 settembre 2010, n. 19044

Cass., 6 luglio 2010, n. 15852

Cass., 19 dicembre 2014, n. 26890

29) Cass., Sez. 3, 09/04/2015, n. 7121. Pres. Salmè, Est. Vivaldi

(sintesi estratta da Emanuela Grecu)

Esecuzione forzata – Equa riparazione – Forma del pignoramento - Pignoramenti notificati ante 09/04/2013 - Entrata in vigore dell'art. 5 quinquies della legge n. 89 del 2001 - Fondi del ministero della giustizia - Pignoramenti presso terzi - Ammissibilità - Limiti

In tema di procedimento esecutivo, per le procedure iniziate antecedentemente al 09/04/2013, il creditore di somme spettanti a titolo di equa riparazione agisce con pignoramento presso terzi; le tesorerie destinatarie ddi notifica, pertanto, sono tenute a rendere dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c; per le procedure instaurate successivamente a tale data, il pignoramento è eseguito secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri, stante l'entrata in vigore dell'art. 5 quinquies della l. 24/03/2001 n. 89 come introdotto dal d.l. 08/04/2013 n. 35, art.6, comma 6, conv dalla l. 06/06/2013 n. 64. In caso di violazione di tale norma, il vizio è rilevabile d'ufficio e le tesorerie sono tenute a rendere dichiarazione negativa.

(Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione con la quale il G.E. aveva definito, con pronuncia di inammissibilità per tardiva proposizione, l'opposizione agli atti esecutivi sollevata dal Ministero esecutato, ciò in quanto l'erronea individuazione delle norma applicabile in tema di esecuzione forzata di crediti da equa riparazione è rilevabile d'ufficio. L'opposizione del Ministero esecutato, pertanto, si è dimostrata infondata in quanto l'esecuzione in esame era stata instaurata correttamente nelle forme di procedura *ratione temporis* vigenti).

Riferimenti normativi

art. 617 cod. proc. civ.;

d.l. 25/05/1994 n. 313, art.1 (conv. con modificazioni dalla l. 22/07/1994 n. 460);

l 24/03/2001 n. 89, art.5 quinquies;

d.l. 16/09/2008 n. 143, art. 1ter (conv. dalla l. 13/11/2008 n. 181);

d.l. 08/04/2013 n. 35, art.6, comma 6 (conv. dalla l 06/06/2013 n. 64).

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. 3, 26/03/2015 n. 6078 (conf.)

Esecuzione Forzata - art. 618 c.p.c. – giudice del merito persona fisica diversa dal G.E. – Limiti – astensione - ricusazione – necessita’ – conseguenze.

In tema di procedimento esecutivo, l'art. 168 bis disp att. c.p.c., introdotto dall'art. 52, comma 7 della l. 69/2009 si applica alle procedure instaurate dopo il 04/07/2009 e fa sorgere in capo al giudice del merito un dovere di astensione. La violazione della norma è motivo di ricusazione, ma, ove il rimedio non sia stato tempestivamente azionato - se il giudice non aveva un interesse proprio e diretto nella causa -, la violazione resta ininfluente.

Riferimenti normativi

art. 186 bis disp. att. cod. proc. civ.;

Precedenti giurisprudenziali

Cass. 28/10/2014 n. 22854 (conf.)

30) Cass. civile sez. III 13 aprile 2015 n. 7347

sintesi estratta da Anna Ghedini

Coniuge in comunione legale estraneo all'acquisto – Litisconsorzio in opposizione esecutiva-esclusione – Opposizione agli atti esecutivi a decreto di aggiudicazione- emissione decreto di trasferimento- cessazione della materia del contendere- Fattispecie.

Il coniuge dell'acquirente in sede di vendita forzata, che sia rimasto estraneo all'aggiudicazione ed al decreto di trasferimento, malgrado abbia acquistato la comproprietà del bene in ragione del regime di comunione legale, non è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi con cui si denuncia l'illegittimità del decreto di trasferimento.

Proposta opposizione agli atti esecutivi avverso un atto della fase liquidatoria, senza che vi sia stata adozione di provvedimenti di sospensione, laddove nelle more del processo di merito la fase liquidatoria abbia maturato i propri effetti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, perché l'atto che si voleva evitare nel frattempo si è definitivamente compiuto (nella fattispecie in sede di opposizione al provvedimento di aggiudicazione del bene pignorato, senza che il provvedimento fosse mai stato sospeso, il giudice in sede di merito aveva dichiarato cessata la materia del contendere poiché nel frattempo era stato emesso il decreto di trasferimento).

Riferimenti normativi

art. 100 cod. proc. civ.
art. 102 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., sez. 3, 29/1/13, n. 2082 del 2013, Cass., sez 2, 2/7/13 n. 16559

31) Cass., Sez. 3, 13/4/2015, n. 7351

sintesi estratta da Anna Maria Diana

Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo – Interpretazione di scrittura privata – Omessa applicazione di criteri interpretativi – Vizio di sussunzione

In tema di accertamento dell'obbligo del terzo, obbligato in virtù di scrittura privata, occorre valutare il contenuto della stessa. A norma dell'art. 1362 e dell'art. 1363 cod. civ., l'interpretazione della scrittura privata richiede, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, che il giudice si soffermi innanzitutto sul contenuto letterale delle clausole e che, anche quando il significato letterale del contratto sia apparentemente chiaro, verifichi se quest'ultimo sia coerente con la causa del contratto e con le dichiarate intenzioni delle parti, procedendo al coordinamento delle varie clausole e interpretandole complessivamente le une a mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dall'intero negozio. In via sussidiaria, il giudice deve interpretare la scrittura nel senso in cui possa avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno (art. 1367 cod. civ.). (Nella specie, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, promosso nei confronti degli eredi dell'originario obbligato, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, per non aver fatto applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale nella valutazione di una scrittura privata, prevedente un “assegno vitalizio”, ancorando la durata dell'accordo alla vita dell'obbligato anziché alla vita della beneficiaria- e per aver, pertanto, rigettato la domanda di accertamento dell'esistenza del credito della beneficiaria verso il terzo pignorato).

Riferimenti normativi

art. 547 cod. proc. civ.

art. 448 cod. civ.

art. 772 cod. civ.

art. 1362 cod. civ

art. 1363 cod. civ.

art. 1367 cod. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. 3, 09/12/2014 n. [25840](#) vedi

Cass., Sez. 2, 04/05/2011 n. [9755](#) vedi

Cass., Sez. 3, 29/09/2005 n. 19140 vedi

Cass., Sez. 2, 23/12/2004 n. [23936](#) vedi

32) Cass., Sez. 3, 13/4/2015, n. 7361

sintesi estratta da Simona Caterbi

Decreto trasferimento– Immobile soggetto ad IVA – Mancato versamento dell'imposta all'atto del pagamento del prezzo – Opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore esecutato – Esclusione – Carenza di interesse

In tema di espropriazione forzata immobiliare, qualora il trasferimento coattivo dell'immobile espropriato sia soggetto ad IVA ed il decreto di trasferimento all'aggiudicatario venga emesso senza il versamento dell'imposta al momento del pagamento del prezzo, deve escludersi il diritto del debitore esecutato di far valere, con il rimedio dell'opposizione agli atti contro il decreto, tale mancato versamento, non attenendo detta pretesa al corretto svolgimento del processo esecutivo, bensì al mero interesse dell'esecutato, quale soggetto obbligato al pagamento dell'imposta, titolare del diritto di rivalsa a norma dell'art. 18 del DPR n. 633 del 1972 nei confronti dell'aggiudicatario.

Riferimenti normativi

art. 580 cod. proc. civ. (precedente formulazione)

art. 585 cod. proc. civ.

art. 586 cod. proc. civ.

art. 617 cod. proc. civ.

art. 18 del DPR n. 633 del 1972

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. III, 31/05/2006, n. 13013 (conf.)

Decreto trasferimento — Immobile soggetto ad IVA — Mancato versamento dell'imposta all'atto del pagamento del prezzo — Rivalsa del debitore esecutato non preceduta da versamento dell'IVA — Ammissibilità.

In tema di esecuzione forzata immobiliare, qualora il debitore esecutato abbia proposto opposizione agli atti esecutivi assumendo l'invalidità del decreto di trasferimento per essere stato emesso senza il versamento dell'IVA dovuta in relazione al trasferimento coattivo dell'immobile da parte dell'aggiudicatario, e la domanda sia stata rigettata con sentenza passata in giudicato, ove in seguito egli agisca in rivalsa contro l'aggiudicatario, quest'ultimo non può contestare il diritto di rivalsa adducendo che l'esercizio di essa, in quanto avvenuto senza previo pagamento dell'imposta, inciderebbe sull'ammontare del prezzo di aggiudicazione ormai definito, atteso che ciò, indipendentemente dall'infondatezza in diritto dell'assunto, sarebbe in contrasto con l'esclusione dell'incidenza del mancato pagamento dell'imposta sulla correttezza del procedimento esecutivo sancita dal detto giudicato.

Riferimenti normativi

art. 2697 cod. civ.

art. 580 cod. proc. Civ. (precedente formulazione)

art. 585 cod. proc. Civ.

art. 586 cod. proc. Civ.

art. 617 cod. proc. civ.

art. 18 del D PR n. 633

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. I, 12/08/1995, n. 8859 conf.

Cass., Sez. III, 31/05/2006, n. 13013 conf.

Decreto trasferimento– Immobile soggetto ad IVA – Mancato versamento dell'imposta all'atto del pagamento del prezzo – Opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore esecutato - Fondamento - Fattispecie.

La circostanza che l'accertamento di un credito sia oggetto di altro giudizio pendente e non ancora in giudicato non è d'ostacolo alla possibilità che il suo titolare lo eccepisca in compensazione nel giudizio che contro di lui il suo debitore introduca per far valere un proprio credito. Ove il giudizio sul controcredito penda davanti allo stesso ufficio giudiziario, il coordinamento fra i due giudizi deve avvenire tramite il meccanismo della riunione dei procedimenti; ove invece la riunione non sia possibile ed il giudizio nel quale è in discussione il credito eccepito in compensazione penda davanti ad altro giudice oppure penda in grado di impugnazione, il coordinamento dovrà avvenire con la pronuncia sul credito principale di una condanna con riserva all'esito della decisione sul credito eccepito in compensazione e la rimessione sul ruolo della decisione sulla sussistenza delle condizioni della compensazione, seguita da sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o art. 337 c.p.c. comma 2, fino alla definizione del giudizio di accertamento del controcredito.

Riferimenti normativi

art. 1241 cod. Civ.

art. 1243 cod. Civ.

art. 295 cod. proc. civ.

art. 337 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. III , 17/10/2013, n. 23573 conf.

Cass., Sez. VI, 19/04/2013, n. 9608 conf.

Cass., Sez. Lav., 29/01/2015, n. 1695 conf.

33)Cass. Sez. 3, 13/04/2015, n. 7362(*Massima ufficiale*)

Presidente: Salme' G. - Relatore ed Estensore: Frasca R.

Procedimento civile – Capacità processuale – Curatore speciale - Esigenza ex 78 cod. proc. civ. manifestatasi "*pendente iudicio*" - Nomina curatore speciale - Spettanza - Al giudice della causa pendente.

Allorquando l'esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 50 bis cod. proc. civ.) della causa pendente, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all'art. 80 cod. proc. civ.

Nelle ipotesi in cui l'esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la "competenza" del giudice della causa pendente si impone anche alla luce dei principi costituzionali di effettività del diritto di azione e di ragionevole durata del processo, atteso che la diversa conclusione, secondo cui l'istituto dovrebbe restare affidato a un procedimento esterno rispetto al giudizio di merito, si pone in assoluto contrasto con la funzione propria della nomina del curatore speciale, che è quella di sopperire al difetto di capacità processuale riguardo a un giudizio pendente e, quindi, di garantire che quest'ultimo proceda ritualmente. (*Massimata da Vincenzo Carnì*).

Riferimenti normativi

art. 24 Cost.

art. 111 Cost.

art. 50 bis cod. proc. civ.

art. 78 cod. proc. civ.

art. 80 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass. 26/10/1955, n. 3500 vedi

34) Cass.,sez.3, 13-4-2015 n.7364

Presidente -Salme',Estensore - De Stefano

sintesi estratta da Rossana Ferrari

Sospensione per opposizione all'esecuzione- Definitivita' del provvedimento reso perché' non censurato nelle forme e nei termini previsti – Estinzione del procedimento- Sussistenza-Fattispecie.

Una volta disposta espressamente ai sensi dell'art.624 c.p.c. la sospensione di una procedura esecutiva pur se in dipendenza della sospensione della esecutività' del titolo giudiziale posto a base di quella ex art.623 ,e' onere delle parti interessate,ove l'ordinanza stessa non venga reclamata nelle forme previste dall'art.624 , ovvero il reclamo non venga accolto,dare comunque corso al giudizio di merito. Producendosi in mancanza la stabilizzazione di quella ordinanza e l'effetto suo tipico dell'estinzione del processo esecutivo di cui al 3° co. del medesimo art.624.

Nella specie la Corte Suprema conferma la decisione della di Appello di Torino che aveva respinto il gravame della procedente avverso la declaratoria di estinzione del processo esecutivo del Tribunale per non aver introdotto il giudizio di merito nel termine perentorio stabilito dal G.E.

Riferimenti normativi

Artt. 623-624 -630 c.p.c.

Artt. 360 co.1 n.3.e n.4 c.p.c.

35) Cass., Sez. 3, 13/4/2015, n. 7365 Pres. Salmè Est. Barreca

(sintesi estratta da Francesco Petrucco Toffolo)

Azioni possessorie - Successione nel possesso a titolo particolare dopo la proposizione della domanda - Opponibilità della sentenza al successore nel possesso - Sussistenza - Necessità di trascrizione della domanda ai fini dell'eseguibilità nei confronti dell'avente causa - Insussistenza.

In tema di azioni possessorie, trova applicazione la norma di cui all'art. 111, comma 4, cod. proc. civ., quando la successione nel possesso a titolo particolare intervenga successivamente alla proposizione della domanda di reintegrazione o di manutenzione contro l'autore dello spoglio. La sentenza pronunciata contro il dante causa è quindi titolo eseguibile nei confronti dell'acquirente, senza che possa venire in rilievo la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione prevista dalla suddetta disposizione. Ciò in quanto la domanda di reintegrazione o di manutenzione non va trascritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2653, comma 1, n. 1), cod. civ., con la conseguenza che la trascrizione del titolo d'acquisto resta irrilevante. (Nella specie, la Corte, sul presupposto della tassatività dell'elenco delle domande trascrivibili contenuto nell'art. 2653 c.c., ha precisato che l'eventuale trascrizione delle azioni possessorie può rilevare solo ai fini dell'usucapione, effetto non in discussione nel caso in esame).

Riferimenti normativi

art. 1167 cod. civ.

art. 1169 cod. civ.

art. 2653 cod. civ.

art. 111 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. 2, 11/05/1983, n. 3254 conf.

Cass., Sez. 3, 31/05/2005, n. 11583 conf.

Cass., Sez. 3, 27/07/2012, n. 13377 conf.

Cass., Sez. U., 12/06/2006, n. 13523 vedi

36)Cass. 7367

37) Cass., Sez. 3, 13/4/2015, n. 7368

sintesi estratta da Alessandra Lulli

IMPUGNAZIONI CIVILI - Riforma parziale pronuncia di primo grado – Regolamento sulle spese – Attiene sia al primo che al secondo grado - Effetto espansivo interno - Sussiste.

In tema di statuizione sulle spese, il giudice di appello, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, procede ad un nuovo regolamento sulle spese del giudizio, comprensivo di quelle di primo e di secondo grado. Quelle di primo grado, infatti, sono poste nel nulla, sia per la riforma della sentenza, sia per il nuovo, globale regolamento cui quest'ultimo deve procedere. (Nel caso di specie, la Corte di Cassazione - chiamata a decidere sul diritto a procedere esecutivamente in virtù sia del provvedimento di primo che di secondo grado, in ordine alla statuizione sulle spese - rigettava integralmente il ricorso, ritenendo, altresì, sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'*art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*).

Riferimenti normativi

art. 336 cod. proc. civ.

art. 91, 92 cod. proc. civ.

art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. I, 02/04/2012, n. 5249 *conf.*

Cass., Sez. L, 22/12/2009, n. 26985 *conf.*

Cass., Sez. U, 04/07/2003, n. 10615 *conf.*

38) Cass. Sez. 3, 15/04/2015 n. 7654 Pres: Salmé M. Est: De Stefano F.

(sintesi estratta da Maria Antonietta Ricci)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - Onere della parte ricorrente di indicare specificamente e trascrivere gli atti processuali sui quali è fondato il ricorso - Necessità - - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, per consentire alla Corte di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte che nel ricorso si rinvengano - in adempimento dell'onere imposto dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. ed in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - è necessaria sia l'indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi, sia la trascrizione dei primi (documenti) e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tesi addotte), al fine di renderne possibile l'esame. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione della parte avverso l'accoglimento della domanda di revocazione di sentenza pronunciata sull'originario appello avverso la reiezione del reclamo contro il diniego di estinzione fondato sull'incompletezza della documentazione prevista dall'art. 567 c.p.c.. Secondo la prospettazione del ricorrente era spirato il termine perentorio per il deposito di detta documentazione ed era carente in atti l'estratto del foglio di mappa ritenuto non sostituibile con la mera certificazione notarile).

Riferimenti normativi:

art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

art. 567 c.p.c.

Massime precedenti Conformi: N. 4220 del 2012; N. 6937 del 2010

39) Cass., Sez. 3, 15/4/2015, n.7656 Pres. Salmé- Est. De Stefano (massima ufficiale)

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE - Vittime di richieste estorsive o di usura - Sospensione prevista dall'art. 20, comma 4, della legge n. 44 del 1999 - Portata - Sospensione dell'efficacia del decreto di trasferimento già emesso - Esclusione - Ragioni.

La sospensione prevista dal comma 4 dell'art. 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, in favore delle vittime di richieste estorsive o di usura, opera esclusivamente riguardo all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e ai termini che cadenzano lo sviluppo dei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, senza incidere sulla complessiva procedura espropriativa immobiliare né sull'efficacia dei singoli atti già legittimamente emessi. Ne consegue che tale disposizione non può produrre alcun effetto diretto sull'efficacia del decreto di trasferimento del bene su cui si fonda l'eventuale successiva procedura esecutiva di rilascio dell'immobile.

Riferimenti normativi:

Legge 20/02/1999 num. 44 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti

Vedi: N. 8434 del 2012 Rv. 622809

Cass., Sez. 3, 15/4/2015, n.7656 Pres. Salmé- Est. De Stefano (sintesi estratta da Monica Bancone)

Principio della ragionevole durata del processo- Applicabilità all'ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso- Fondamento- Fattispecie

Il principio secondo il quale il diritto ad una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sollecita definizione del processo perché non giustificate dall'effettivo rispetto del principio del contraddittorio, da sostanziali garanzie di difesa o dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, si applica anche all'ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il giudice deve pertanto adottare

interpretazioni delle norme processuali che non comportino dispendio di ulteriori risorse ove risulti escluso qualsiasi vantaggio o maggior

beneficio per le parti (nella fattispecie la Corte ha ritenuto di rigettare l'istanza di integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notifica ai litisconsorti pretermessi)

Riferimenti normativi

Art. 111 Cost.

Art. 6 Conv. Eur. Dir. Uomo

Art. 101 cod. proc. civ

Art. 24 Cost;

Art. 102 cod. proc. civ

Art. 291 cod. proc. civ

Art. 331 cod. proc. civ

Precedenti giurisprudenziali

Cass. Sez. III, 25/1/2012 n.1032 conf.

Cass. Sez. III, 30/8/2013 n.19975 conf.

Cass. Sez. III, 23/1/2014 n. 1364 conf.

Cass., Sez. 3, 15/4/2015, n.7656 Pres. Salmé- Est. De Stefano (sintesi estratta da Monica Bancone)

Principio di consumazione nel processo di impugnazione- Estensione a tutte le facoltà processuali- Formazione di un secondo atto-Ammissibilità- Presupposti

In applicazione estensiva del principio generale di consumazione nel processo di impugnazione a tutte le facoltà processuali soggette a termini preclusivi ai fini dell'impugnazione o della resistenza ad essa, una volta formato l'atto con il quale la difesa è spiegata il medesimo soggetto può formarne un altro solo in caso di vizio insanabile del primo ed allo scopo di porvi rimedio.

Riferimenti normativi

Art. 358 cod. proc. civ

Art. 387 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass. Sez. III, 12/11/2010, n. 22957 vedi

Cass. Sez. III, 4/12/2012, n. 21717 conf.

40) Cass. Sez. 3, 15/4/2015 n. 7657 Pres. Salmè Est. De Stefano

(sintesi estratta da Alessandro Petronzi)

Opposizione atti esecutivi – Natura giuridica – Giudizio rescindente - Conseguenze

L'accoglimento della opposizione agli atti esecutivi, che ha natura di giudizio meramente rescindente sulla legittimità di uno degli atti del processo esecutivo, determina la sola caducazione dell'atto illegittimo, mentre spetta al giudice della esecuzione, a seguito della ripresa del processo esecutivo, di adottare ogni conseguente determinazione (nella specie, la Suprema Corte ha escluso che la liquidazione delle spese del processo esecutivo spettasse al giudice della opposizione agli atti esecutivi che, accogliendo la opposizione ex art. 617 c.p.c, aveva revocato l'ordinanza emessa dal G.E).

Riferimenti normativi

art. 617 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. 3, 5/03/2002, n. 3176 (*conf.*)

Cass., Sez. 3, 24/03/2011, n. 6733 (*conf.*)

Cass., Sez. 6, ord. 30/10/2012, n. 18692 (*conf.*)

Cass., Sez. 3, 27/08/2014, n. 18336 (*conf.*)

41) Cass., Sez. 15/04/2015, n. 7658 Pres. Salmè Est. Rubino
(sintesi estratta da Lilla De Nuccio)

Opposizione esecutiva - tardività per applicata sospensione feriale

L'opposizione a preceppo rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale. (Nel caso di specie il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto quando ormai era ampiamente scaduto il termine per proporre l'impugnazione, erano decorsi quasi due anni, ovvero ben più del termine c.d. lungo di un anno che era nel caso di specie il termine massimo entro avrebbe potuto proporsi il ricorso per cassazione ex *art. 327 c.p.c.*, comma 1, in caso di mancata notifica della sentenza impugnata. Un anno dalla pubblicazione della sentenza era infatti il termine massimo per proporre ricorso per cassazione in caso di mancata notifica della sentenza di appello, tenuto conto che si tratta di controversia iniziata prima della entrata in vigore della *legge n. 69 del 2009*, ed avente ad oggetto una opposizione a preceppo, per la quale non si applica la sospensione feriale dei termini).

Riferimenti normativi

art. 327 cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore alla riforma del 2009 n.69).

artt. 3 L. n. 742/69 e 92 R.D. n.12/1941.

art. 615 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. VI, Ordinanza, 22/10/2014, n. 22484 (*conf.*)

Cass. Cass. civ. Sez. III, 10-02-2005, n. 2708 vedi

42) Cass.7660 Est. Rubino

(sintesi estratta da Laura Messina)

Opposizione a preceppo-sentenza-immediata esecutività- esclusione

La sentenza che definisce una causa di opposizione a preceppo, non avendo natura di sentenza di condanna, non è esecutiva fino al suo passaggio in giudicato; ne consegue che il giudice dell'esecuzione, a fronte di una sentenza di primo grado che dichiari la nullità del preceppo a seguito del quale è iniziata l'esecuzione, non può dichiararne l'estinzione e neppure, qualora l'esecuzione sia stata medio tempore sospesa, può legittimamente dichiararne l'improseguibilità.

Riferimenti normativi

art. 615 cod. proc. civ.

art. 282 cod. Proc. civ.

art. 480 cod. proc. civ.

43) Cass., Sez. 3, 16.4.15, n.7687. Pres. Salmè, Est. Ambrosio
(sintesi estratta da Rosalia Montineri)

1. Provvedimenti dichiarativi di estinzione –natura di sentenza- opposizione agli atti esecutivi – correttezza della pronuncia di estinzione con sentenza .

I provvedimenti dichiarativi dell'estinzione del processo, anche se in ipotesi adottati impropriamente in forma di ordinanza, hanno natura di sentenza, in quanto definiscono il giudizio, e non sono soggetti al rimedio del reclamo di cui all'art. 178 cod. proc. civ., sicché sono impugnabili con appello o ricorso per cassazione, secondo il grado di giudizio in cui sono stati pronunciati, nè quindi possono essere revocati dallo stesso giudice, che è ormai privo di ogni potere decisorio

È pertanto corretta la pronuncia del Tribunale in funzione monocratica che ha definito il giudizio di opposizione agli atti esecutivi pronunciando l'estinzione con sentenza non appellabile ex art 618 c.p.c. (*Assumeva parte ricorrente che la questione relativa all'estinzione dovesse essere decisa con ordinanza e non con sentenza*)

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 307

Cod. Proc. Civ. art. 617

Cod. Proc. Civ. art. 618

Precedenti Giurisprudenziali

Cass., ord. 17 gennaio 2013, n. 1155 conf.

2. Cancellazione della causa dal ruolo –Non impugnabilità e irrevocabilità – Riassunzione entro il termine perentorio .

Il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ex art 181 e 309 cod proc. civ non è impugnabile né revocabile. Il rimedio espressamente previsto dal legislatore per ottenere la rimozione degli effetti dell'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo e la ripresa del corso del procedimento è la riassunzione della causa, atto di impulso processuale rimesso esclusivamente alla disponibilità della parte, riconducibile all'originaria editio actionis, del tutto svincolato dalla verifica della legittimità o meno del suddetto provvedimento , ma soggetto all'osservanza del termine di decadenza previsto dal legislatore (nel caso in esame un anno dalla data del provvedimento di cui all'art 307 c.p.c. secondo il testo ante novella 2009 applicabile alla fattispecie)

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 177 n. 2

Cod. Proc. Civ. art. 181

Cod. Proc. Civ. art. 307

Cod. Proc. Civ. art. 309

Precedenti Giurisprudenziali

Cass., Sez. L, 26.01.1995 n. 913 conf.

Cass., Sez. 1, 04.11.1980 n. 5918 cfr.

3. Cancellazione della causa dal ruolo – Ordinanza di cancellazione nulla per omessa comunicazione del rinvio dell'udienza – Disciplina processuale anteriore alla riforma dell'art. 181 cod. proc. civ. – Riassunzione della causa – Termine perentorio di un anno – Decorrenza

Nella disciplina anteriore alla riforma dell'art. 181 cod. proc. civ. introdotta dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, anche se illegittimo od invalido costituisce il dies a quo dal quale decorre il termine perentorio annuale per la riassunzione del procedimento, con la conseguenza che, in caso di riassunzione tardiva, il giudice deve dichiarare l'estinzione del procedimento, non potendo sindacare la legittimità del provvedimento di cancellazione

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 181

Cod. Proc. Civ. art. 307

Cod. Proc. Civ. art. 309

Precedenti Giurisprudenziali

Cass., Sez. 1, 09.07.03 n. 10796 conf.

4. Esecuzione forzata – Spese giudiziali – Opposizione agli atti esecutivi – Determinazione del valore della causa – Criteri

Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esegutato; (e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile.

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 17

Cod. Proc. Civ. art. 617

Precedenti Giurisprudenziali

Cass., Sez. 3, 23.1.14 n. 1360 conf.

44)Cass.7688

45) Cass.7689 Sez. III, *Sentenza n. 7689 del 16.04.2015*

sintesi estratta da Giulio Borella

Presidente: **Salmè G.** Estensore: **Ambrosio A.** Relatore: **Ambrosio A.** P.M.: **Patrone I.** (conf).

Bergamo Avv. Franco contro Comune di Venezia

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso Tribunale di Venezia, 09.02.2012)

OBBLIGAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - LEGALE - Opposizione a precezzo - art. 615 cod. proc. civ. - Controcredito derivante da sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, ma non ancora irrevocabile - compensazione legale art. 1242 cod. civ. - ammissibilità - esclusione - fondamento.

L'estinzione per compensazione (legale) di due debiti (art. 1242 cod. civ.) postula non solo la liquidità ed esigibilità degli stessi, ma anche la loro certezza. E di tale carattere difetta il credito riconosciuto da una sentenza, o da altro titolo, provvisoriamente eseguibile, come quello derivante da una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, poichè la provvisoria esecutività facilita solo la temporanea esigibilità del credito, determinato nel suo ammontare, ma non ne comporta la irrevocabile certezza (sulla base di tale principio la Corte ha escluso che il ricorrente, attinto da atto di precezzo notificatogli dal comune resistente, nel proporre opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., potesse opporre in compensazione legale un controcredito derivante da sentenza di condanna ottenuta nei confronti del Comune, ma non ancora irrevocabile; la Corte precisa altresì che tale orientamento non contrasta con quanto affermato da Cass. 23573/2013, avente ad oggetto la diversa figura della compensazione giudiziale).

La cessione del credito non è impedita dal fatto che il debitore ceduto vanti verso il cedente un controcredito derivante da sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, ma non ancora passata in giudicato, in quanto, difettando l'irrevocabile certezza del controcredito, non opera la compensazione legale.

Riferimenti normativi: art. 1242 Cod. Civ.

art. 282 Cod. Proc. Civ.

art. 615 Cod. Proc. Civ.

art. 1260 Cod. Civ.

Massime precedenti conformi: N. 4423 del 1987; N. 4073 del 1998; N. 14418 del 2002.

46) Cass., Sez. 3, 16/4/2015, n. 7690 Pres. Salmé – Rel. Ambrosio

(sintesi estratta da Serena Papini)

Esecuzione forzata conclusa - Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo – Legittimità della conclusa esecuzione forzata – Opposizione all'esecuzione – Titolo di formazione giudiziale – Eccezioni anteriori alla formazione del titolo - Inammissibilità

Ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata, è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l'azione esecutiva è minacciata o iniziata e che la sua validità ed efficacia permangano durante tutto il corso della fase esecutiva sino al suo termine finale.

E' inammissibile per tardività una opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta dopo il materiale compimento dell'esecuzione forzata.

Non è possibile travolgere gli atti di una procedura esecutiva assistiti sino al suo termine finale da valido titolo esecutivo e rispetto alla quale la successiva caducazione del titolo esecutivo non può avere valenza retroattiva per inferirne la invalidità di una procedura legittimamente iniziata e portata a definitivo compimento (nella specie il titolo esecutivo era venuto meno successivamente all'intervenuta assegnazione del credito).

In caso di opposizione all'esecuzione fondata sulla base di titolo di formazione giudiziale non possono essere proposte eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione (nella specie il ricorrente aveva impugnato la sentenza resa dalla Corte d'appello – confermativa della sentenza di prime cure - sull'assunto della possibilità di operare, nella sede del giudizio di opposizione a preceppo, la compensazione tra l'indennità di esproprio già corrisposta alla parte istante per il risarcimento del danno sul presupposto della illegittimità della procedura ablativa).

Riferimenti normativi

Art. 615 cod. proc. civ.

Art. 360 cod. proc. civ.

art. 1243 cod. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass. Sez. 3, 24/7/2012, n. 12911 vedi

Cass., Sez 3, 24/7/2013, n. 17931 vedi

Cass., Sez. 3, 31/3/2007, n. 8061 vedi

47)Cass.7710

**48) Cass., Sez. 3, 16/4/2015, n. 7717. Pres. Salme', Rel. Rubino
(sintesi estratta da Mario Cecchini)**

Espropriazione presso terzi - Contestazioni - Omessa pronuncia del giudice - Ordinanza assegnazione - Rimedio - Opposizione agli atti esecutivi.

Nell'espropriazione presso terzi, se il debitore abbia comunque mosso delle contestazioni non prese in considerazione dal giudice dell'esecuzione (siano esse sulla dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 548, comma primo, cod. proc. civ., o sulla pignorabilità dei beni), e ciononostante l'esecuzione sia proseguita sino a pervenire alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione delle somme dichiarate dal terzo, il medesimo debitore esecutato può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza, alla quale si trasmettono i vizi che infirmavano la dichiarazione del terzo ovvero che diventa viziata per non essersi in alcun modo espressa sulle contestazioni pur svolte dalla parte debitrice.

Riferimenti normativi

art. 548 cod. proc. civ.

art. 553 cod. proc. civ.

art. 617 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. 3, 9/3/2011 n. 5529 (vedi)

Cass., Sez. 3, 31/8/2011 n. 17878 (vedi)

49) Cass., Sez. 3, 20/4/2015, n. 7990. Pres. Salmè, Rel. Amendola

(sintesi estratta da Carlotta Pittaluga)

Vizi della notifica del decreto ingiuntivo - nullità ed inesistenza - opposizione all'esecuzione nel caso di notifica inesistente - opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. in caso di notifica nulla

Nell'ambito dell'esecuzione forzata intrapresa in forza di decreto ingiuntivo, nell'ipotesi in cui venga dedotta l'inesistenza della notificazione del titolo esecutivo (che si verifica solo quando la notifica venga effettuata in luogo o a mani di persona privi di ogni relazione con l'ingiunto) il rimedio proponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.; nel caso in cui, invece, si deduca la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, il mezzo di tutela azionabile è solo l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. e non anche l'opposizione all'esecuzione dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione al provvedimento monitorio. (Nella specie il debitore, pur avendo espressamente dedotto l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, in realtà ha fatto valere la nullità della notifica – indirizzata al legale rappresentante della società incaricata dell'amministrazione del condominio debitore in luogo diverso dalla sua residenza anagrafica e senza che risultasse l'impossibilità di eseguirla presso la sede. Pertanto, avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni mediante il rimedio di cui all'art. 650 cod. proc. civ. e non con l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. di fatto proposta.)

Riferimenti normativi

art. 615 cod. proc. civ.

art. 650 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. 3, 7/7/2009, n. 15892 conf.

Cass., Sez. 3, 1/6/2004, n. 10495 conf.

Pagina

50) Cass.7991

51) Cass., Sez. 3, 20/4/2015, n. 7992. Pres. G. Salmè, Est. A. Amendola

(sintesi estratta da Simona Sansa)

CAUSE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE – INAPPLICABILITÀ DELLA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI – RICORSO PER CASSAZIONE – RILEVABILITÀ D'UFFICIO – FONDAMENTO

Il principio sancito dal combinato disposto dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, secondo cui la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi, è applicabile anche al ricorso per cassazione, in quanto la normativa si riferisce alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale. La tardività del ricorso e la sua inammissibilità devono essere rilevate d'ufficio, posto che non può ritenersi operativa, al riguardo, la regola di cui all'art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., la quale si riferisce alla sola ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito e non quando si tratti di questione di diritto di natura esclusivamente processuale.

Riferimenti normativi

Art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742

Art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742

Art. 92 Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Art. 615 c.p.c.

Art. 617 c.p.c.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. 3, 8 aprile 2014, n. 8137 vedi

Cass., Sez. 6-3, 20 luglio 2011, n. 15964 vedi

52) Cass., Sez. 3, 20/4/2015, n. 7994 Pres. Salmé, rel. De Stefano (sintesi estratta da Guglielmo Manera)

Impugnazioni - Cassazione (ricorso per) - Ammissibilità - Principio dell'apparenza - Qualificazione della domanda operata dal giudice di merito - Opposizione all'esecuzione post l. 69/09 - Esclusione.

In applicazione del principio dell'apparenza, il regime di impugnazione della sentenza di primo grado dev'essere stabilito secondo la qualificazione della domanda, come operata dal giudice del merito, sicché, ove questi l'abbia sussunta nell'opposizione all'esecuzione, non è ammissibile, nel vigore dell'art. 616 cod. proc. civ., come novellato dalla l. 69/09, il ricorso immediato per cassazione, dovendo il soccombente promuovere appello.

Riferimenti normativi

l. 69/09

art. 616 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. 6 - 2, 2/3/2012, n. 2338 vedi

53) Cass., Sez. 3, 20/4/2015, n. 7995/15

sintesi estratta da Giuseppe Fiengo

Error in procedendo – Interesse ad agire – Sussistenza – Necessità.

La denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma è ammissibile solo ove sia tesa ad eliminare il pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte che lamenta l’*error in procedendo*; in assenza di specifico e concreto pregiudizio l’*error in procedendo* non può, quindi, comportare la cassazione della sentenza impugnata (Nella specie, era stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva del giudice di appello che –in seguito a ben due giudizi di cassazione con rinvio- aveva, a fronte dell’unica opposizione a precezzo, deciso sulla non spettanza di alcune somme –asseritamente dovute a titolo di rivalutazione- riportate nel precezzo, facendo tuttavia salva ogni decisione sulla spettanza delle ulteriori somme precettate; decisione che la sentenza gravata ha ritenuto demandata al giudice dell’appello ancora pendente, benché sospeso in attesa della decisione sulle somme dovute a titolo di rivalutazione. A fronte del ricorso fondato, tra l’altro, sulla pretesa violazione –da parte dell’impugnato provvedimento della Corte d’appello- della sentenza con la quale la Cassazione aveva affidato al giudice del rinvio il compito di chiarire la decisione cassata con riferimento alle voci del precezzo ulteriori rispetto alla rivalutazione, la Suprema Corte ha ritenuto non esistente l’interesse ad agire dei ricorrenti, atteso che, pur se a fronte di scelte processuali di dubbia correttezza, la controversia risultava –per effetto della gravata sentenza- pur sempre devoluta al medesimo giudice che avrebbe dovuto definirla).

Riferimenti normativi

Art. 100 cod. proc. civ.

Art. 360 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. 3, 12/09/2011, n. 18635

Cass., Sez. 1, 21/02/2008, n. 4435

**54) Cass., Sez. 3, 20/4/2015 (ud. 22/1/2015), n. 7996. Presid. Salmè, Est. De Stefano
(sintesi estratta da Barbara Vacca)**

Opposizione all'esecuzione – fase di cognizione – costituzione in giudizio – comparizione personale della parte – inammissibilità – Termini ex art 190 cod. proc.civ. – Mancata concessione - difetto di legittimazione della parte contumace a dolersene

In un ordinario giudizio di cognizione e dinanzi al tribunale (in tutti i casi in cui non è concesso alla parte di stare in giudizio personalmente) – tra i quali rientra anche il giudizio di opposizione all'esecuzione, dopo la fase sommaria che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione – non è mai consentita la costituzione in giudizio del convenuto con la mera comparizione personale della parte in udienza, benché con l'assistenza del procuratore. Ne consegue che, mancando l'osservanza delle forme di costituzione in giudizio, è inevitabile ed anzi doverosa la dichiarazione di contumacia.

La parte dichiarata contumace non è legittimata a dolersi della mancata concessione dei termini previsti dall'art. 190 cod. proc.civ. che possono essere fissati solo alle parti ritualmente costituite al momento del trattenimento della causa in decisione, che sole possono interloquire nella controversia ed espletare le attività illustrate proprie della comparsa conclusionale.

Riferimenti normativi

art. 83 cod. proc. civ.

art. 166 cod. proc. civ.

art. 190 cod. proc. civ.

art. 293 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Non reperiti precedenti in termini

55)Cass.7997

56)Cass.7998

**57) Cass. sez. III, 20/04/2015 n. 7999. Pres. Salmè Est. Barreca
(sintesi estratta da Stefania Frojo)**

opposizione agli atti esecutivi - concessione di proroga del termine per il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario – interesse all'opposizione – fondamento.

In tema di espropriazione immobiliare il curatore del fallimento, intervenuto ai sensi della L. Fall., art. 107, comma 6, è carente di interesse a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di proroga del termine per il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, unico offerente, se non deduce contestualmente che è derivata la lesione del diritto a conseguire dalla vendita un prezzo maggiore di quello offerto in concreto, dimostrando, anche con presunzioni, che l'imposizione del termine per il pagamento del prezzo fissato nell'ordinanza di vendita ha impedito offerte più convenienti da parte di potenziali offerenti e che questi siano ancora interessati all'acquisto.

Fondamento normativo

Art. 100 c.p.c.

Art. 573 c.p.c.

Art. 574 c.p.c.

Art. 587 c.p.c. e 177 disp. att. cod. proc. civ.

58)Cass.8000

59) Cass., Sez. 3, 20/4/2015, n. 8001. Pres. Salmè Est. Barreca

(sintesi estratta da Augusto Salustri)

Opposizione all'esecuzione - procura per intervento nel processo esecutivo – domanda di sostituzione ai sensi dell'art. 511 cod. proc. Civ –

Nel processo di esecuzione, la procura alle liti conferita al difensore nell'atto di precezzo estende la sua validità ed efficacia all'atto di precezzo in rinnovazione notificato nell'ambito della medesima procedura esecutiva e detta procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo *ius postulandi* anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valido l'atto di intervento sottoscritto dal difensore munito di procura apposta nel primo atto di precezzo e rilasciata al fine di “procedere esecutivamente e resistere nella eventuale opposizione, nonché proporre impugnativa e resistere in ogni stato e grado”).

La domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 cod. proc. civ. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione e non è assimilabile all'intervento del creditore nel processo esecutivo perché il creditore istante non fa valere una pretesa nei confronti dell'esecutato bensì nei confronti di altro creditore, pignorante o intervenuto, di talché ai fini della sua ammissibilità non costituisce necessario presupposto che il credito sia fondato su un titolo esecutivo, né nella vigenza dell'originario art. 499 cod. proc. civ. né nella vigenza del testo modificato con la novella operata con l'art. 2, comma terzo, lett. e) n. 7, del d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005.

Riferimenti normativi

art. 83 cod. proc. civ.

art. 480 cod. proc. civ.

art. 499 cod. proc. civ.

art. 511 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. 3, 26/05/2011, n. 11613 (*conf.*) vedi

Cass., Sez. 3, 14/12/2007, n. 26296 (*conf.*) vedi

Cass. Sez. 3, 19/10/2006, n. 22409 (*conf.*) vedi

60)Cass. III sezione, 24 aprile 2015 n. 8402

sintesi estratta da Matteo Marini

Preceitto – opposizione decreto ingiuntivo – dichiarazione estinzione – data provvedimento estinzione e concessione della esecutività – indicazione – sufficienza.

Ove il giudizio di opposizione sia stato dichiarato estinto, nel successivo preceitto dovranno essere indicati ex art.654 c.p.c. sia la data del provvedimento di estinzione che quello della concessione dell'esecutorietà.

Riferimenti normativi

Art. 307 cod. proc. civ.

Art. 480 cod. proc. civ.

Art. 645 cod. proc. civ.

Art. 654 cod. proc. civ.

61) Cass., Sez. 3, 27/4/2015, n. 8480. Pres. Salmè Est. De Stefano

(sintesi estratta da Egidio de Leone)

Opposizione agli atti esecutivi – Termine di decadenza – Casi di deroga - Decreto di trasferimento – bene estraneo al processo esecutivo - Esclusione.

Il termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi è derogabile solo in presenza di situazioni invalidanti che impediscono che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori. Tali situazioni invalidanti sono quelle derivanti da vizi intrinseci dell'atto o della struttura stessa di questo ed attinenti cioè - in concreto - a rilevanti profili formali, ovvero a presupposti indefettibili dell'esecuzione (quali la riferibilità degli atti di impulso al creditore utilmente rappresentato), ma non si è mai estesa la propagazione anche di altri tipi di nullità per così dire sostanziali, prima fra le quali quelle relative all'oggetto dell'atto. (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza che aveva ritenuto svincolata dal rispetto del termine di decadenza l'opposizione agli atti esecutivi dispiegata contro il decreto di trasferimento, anche se con essa si faccia valere l'illegittima estensione del suo oggetto ad un bene che si lamenta estraneo al processo esecutivo in quanto non contenuto nel pignoramento.)

Riferimenti normativi

art. 617 cod. proc. civ.

art. 586 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. U, 02/7/2012, n. 11066

conf.

Cass., Sez. 3, 31/10/2014, n. 2359

conf.

62) Cass., Sez. 3, 29/04/2015, n. 8695 Pres. Salmè, Est. Ambrosio (Massima Ufficiale)

Esecuzione forzata - Custodia - Esecuzione immobiliare - Modo custodia - Bene pignorato - Locazione stipulata dal proprietario senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione - Esercizio delle azioni derivanti dal contratto - Legittimazione del proprietario o del suo aente causa - Esclusione - Legittimazione del custode - Sussistenza - Fondamento.

Il proprietario-locatore (o il suo aente causa) che non ha (più) la custodia del bene pignorato non è legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione (e, pertanto, già inopponibile ai creditori e all'assegnatario). La titolarità di tali azioni, ivi compresa quella di pagamento dei canoni, non è, infatti, correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietà), ma spetta al custode, in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall'investitura del giudice.

Riferimenti normativi:

art. 1571 cod. civ.

art. 65, comma 1, c.p.c.

art. 559 cod. proc. civ.

art. 560, commi 1 e 2, cod. proc. civ.

art. 2912 cod. civ.

art. 820 cod. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass. Sez. 3, 14/07/2009, n. 16375 vedi

Cass. Sez. 3, 21/06/2011, n. 13587 vedi

63) Cass.8696, Sez. 3, 29/4/2015, n. 8696

sintesi estratta da Marisa Acagnino in collaborazione con lo stagista dott. Fabio Magnano

Credito fondiario – ipoteca - trascrizione di trasferimento- pignoramento- - inopponibilità

L'art. 20 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646 (T.U. delle leggi sul credito fondiario) integrato dal DPR 21 gennaio 1976 n. 7 e L. 6 giugno 1991 n. 175, applicabile ai contratti di mutuo stipulati in data anteriore all'1 gennaio 1994, sancisce il principio della c.d. indifferenza del trasferimento dell'immobile ai fini esecutivi, in forza del quale il titolare del credito fondiario ha diritto di procedere nello stesso modo in cui avrebbe proceduto contro l'originario debitore, anche nel caso di trasferimento del bene ipotecato anteriore al pignoramento.

La norma comporta un sovvertimento dei principi generali della trascrizione, giacché anticipa gli effetti del pignoramento immobiliare al momento dell'iscrizione ipotecaria in favore del creditore fondiario, consentendogli di procedere all'esecuzione senza obbligo di seguire le forme e le procedure previste dagli artt. 602, 603 e 604 cod. proc. civ. per i casi simili, rendendo così ogni vicenda circolatoria successiva all'iscrizione ipotecaria, in mancanza di notifica ex art. 20, comma 1, R.D. n. 646/1905, inopponibile al creditore medesimo.

Riferimenti normativi

art. 20 R.D. n. 646/1905

art. 2645 bis, cod. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. 3, 13/11/2012, n. 19761 vedi

Cass., Sez. 3, 10/3/1998, n. 2638 vedi

Cass., Sez. 3, 15/4/1997, n. 3228 vedi

Credito fondiario- art. 2855 cc – estensione dei privilegi – interessi moratori – esecuzioni civili -applicabilità

In caso di iscrizione di ipoteca, l'estensione del privilegio agli interessi secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, commi 2 e 3, cod. civ. è limitata agli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l'espressione "capitale che produce interessi" circoscritta ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo, senza che –

neppure in via analogica – possano ritenersi in essi inclusi quegli interessi che trovano il loro presupposto nel ritardo imputabile al debitore.

Nell'esecuzione individuale, vige il principio secondo cui, per i crediti assistiti da ipoteca, l'estensione della prelazione agli interessi nei limiti contemplati dall'art. 2855, commi 2 e 3, cod. civ. trova applicazione anche nei riguardi dei crediti per mutuo fondiario (soggetti al R.D. n. 646/1905, successivamente integrato dal d.P.R. n. 7/1976 e dalla l. n. 175/1991), in quanto la relativa disciplina non interferisce sui principi che regolano il concorso dei creditori.

Riferimenti normativi

art. 2855 cod. civ.

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. 3, 24/10/2011, n. 21998 vedi

Cass., Sez. 3, 15/2/2011, n. 3692 conf.

Cass., Sez. 3, 5/5/2009, n. 10297 diff.

Credito fondiario- notifica del precezzo – clausola risolutiva espressa – giudizio di legittimità - esclusione

In materia di mutuo fondiario, è sottratto al giudice di legittimità, essendo una valutazione di fatto, accertare se, mediante la notificazione di atto di precezzo al mutuatario inadempiente, l'istituto di credito abbia manifestato la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 15 DPR 21 gennaio 1976 n. 7, ovvero abbia inteso avvalersi della decadenza dal beneficio del termine, senza risolvere il rapporto

Riferimenti normativi

art. 15 d.P.R. n. 7/1976

Precedenti giurisprudenziali

Cass., Sez. 3, 14/2/2013, n. 3656 vedi

Cass., Sez. U, 19/5/2008, n. 12639 vedi

64)Cass.8711

65) Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza 13/4/2015, n. 7383

sintesi estratta da Barbara Perna

Esecuzione per consegna o rilascio - Opposizione all'esecuzione – Termini - Sospensione durante il periodo feriale – Applicabilità - Esclusione

L'opposizione all'esecuzione per rilascio di immobile rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi

art. 615 cod. proc. civ.

art. 605 cod. proc. civ.

L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3

Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Precedenti giurisprudenziali

Cass.ord., Sez. III, 15/11/2012, n. 171 vedi

Cass., Sez. III, 15/3/2013, n. 6107 vedi

Cass., Sez III ord. 6 aprile 2012, n. 5603 vedi

Cass. Sez. III 11 dicembre 2012, n. 22646 vedi

Altri precedenti

Cass. 30/01/1978, n. 431;

Cass. 16/09/1980, n. 5273;

Cass. 26/10/1981, n. 5592;

Cass. 21/ 12/1998, n. 12768;

Cass., ord. 6/12/2002, n. 17440;

Cass. 22/10/2004, n. 20594;

66) Cass. 7834 Cass. Sez. 6, 17/4/2015, n. 7834

sintesi estratta da Roberta Picardi

Regolamento di competenza – esaurimento fase di trattazione dinanzi al giudice ritenuto competente -inammissibilità -

Quando, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice di pace, la causa prosegue in riassunzione davanti al tribunale ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza e sollevare il conflitto per ragioni di materia o di territorio inderogabile, sempre che la fase di trattazione non si sia consumata davanti a lui - nella specie per essere la causa già stata rimessa in decisione- con conseguente preclusione della questione di competenza (La questione riguardante la competenza del Giudice di pace di conoscere le opposizioni al preavviso di fermo non è stata esaminata, perché il regolamento di competenza d'ufficio è stato dichiarato inammissibile).

Riferimenti normativi

Art. 38 cod. proc. civ.

Art. 45 cod. proc. civ.

Precedenti giurisprudenziali conformi

Cass.,civ. Sez. 3-6, 17.4.2011 n. 10845